



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-403/19, 25 febbraio 2021, ECLI:EU:C:2021:136	Société Générale SA c. Ministre de l'Action et des Comptes publics	Seconda	Rinvio pregiudiziale	FR	Non ultima istanza	/	/	Libera circolazione dei capitali; parità di trattamento	Imposizione dei dividendi distribuiti da una società non residente già sottoposta a un prelievo in un altro Stato membro - Massimale del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero - Doppia imposizione giuridica internazionale
<b>Classificazione</b>									
Diritto primario - Imposte dirette (imposta sulle società, imposta sulle persone fisiche)									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
Se l'articolo 63 del TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che, nell'ambito di un regime diretto a compensare la doppia imposizione di dividendi percepiti da una società soggetta all'imposta sulle società di tale Stato membro in cui essa ha sede, che è stata assoggettata a un prelievo da parte di un altro Stato membro, accordi a una siffatta società un credito d'imposta limitato all'importo che tale primo Stato membro riceverebbe se questi soli dividendi fossero assoggettati all'imposta sulle società, senza compensare in toto il prelievo versato in tale altro Stato membro.									
<b>Dispositivo</b>									
L'articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che, nell'ambito di un regime diretto a compensare la doppia imposizione di dividendi percepiti da una società soggetta all'imposta sulle società di tale Stato membro in cui essa ha sede, che è stata assoggettata a un prelievo da parte di un altro Stato membro, accordi a una siffatta società un credito d'imposta limitato all'importo che tale primo Stato membro riceverebbe se questi soli dividendi fossero assoggettati all'imposta sulle società, senza compensare in toto il prelievo assolto in tale altro Stato membro.									
<b>Nota redazionale</b>									
<p>Nella pronuncia in oggetto i giudici lussemburghesi sono stati chiamati a pronunciarsi sul metodo francese di calcolare i crediti d'imposta per i dividendi esteri, di fonte europea, ricevuti da una società ivi soggetta all'imposta sui redditi societari, e volto a compensare la doppia imposizione giuridica. L'ammontare del credito d'imposta riconosciuto era inferiore alla ritenuta alla fonte subita generando una doppia imposizione giuridica internazionale nel territorio europeo: gli Stati della fonte, infatti, calcolavano la <i>withholding tax</i> sull'importo lordo dei dividendi, senza possibilità di detrazione degli oneri di gestione delle partecipazioni, mentre l'imposta sul reddito della società francese era calcolata sul reddito netto, ovvero al netto dei menzionati oneri. Il giudice del rinvio, pertanto, dubitava della legittimità della disposizione francese poiché avrebbe rappresentato un limite alla libera circolazione dei capitali nel territorio europeo in considerazione non solo della mancata eliminazione della doppia imposizione giuridica, ma anche della penalizzazione derivante dal trattamento fiscale di sfavore dei dividendi esteri.</p> <p>La Corte di Giustizia ha rilevato che la tassazione francese dei dividendi non è discriminatoria poiché tutte le società sono soggette all'imposta sul reddito societario che colpisce i dividendi allo stesso modo, quanto alla determinazione della base imponibile e dell'aliquota applicata, indipendentemente dal fatto che gli stessi provengano da società nazionali o estere; analogamente, stesse regole si applicano per la deducibilità degli oneri di gestione, indipendentemente dall'origine dei dividendi. In definitiva, i dividendi esteri, poiché integrati nel reddito prodotto della società francese, dal quale sono dedotti gli oneri di gestione, non sono soggetti ad un'aliquota più elevata dell'imposta sul reddito delle società.</p> <p>Venendo alla modalità di determinazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, la Corte ha osservato che ogni Stato membro è libero di definire la base di calcolo che si applica in capo alla società che percepisce i dividendi distribuiti, purché nel rispetto del diritto europeo. Pertanto, in assenza di un esercizio discriminatorio da parte della Francia della propria competenza fiscale, uno svantaggio derivante dalla doppia imposizione dei dividendi di origine estera non può essere considerato una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata dall'art. 63 del TFUE. Le conseguenze svantaggiose che derivano dall'esercizio parallelo da parte di diversi Stati membri del loro potere impositivo, infatti, non costituiscono restrizioni vietate dal Trattato, purché non discriminatorie. Considerato che, allo stato attuale, l'ordinamento europeo in vigore non stabilisce regole generali per la ripartizione delle potestà impositive tra gli Stati membri relativamente al profilo dell'eliminazione della doppia imposizione, tantomeno con riferimento al settore delle imposte dirette, il diritto unionale non impone allo Stato della residenza di rinunciare all'esercizio del proprio potere impositivo attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta in misura pari all'imposta versata allo Stato della fonte. La contestuale applicazione della tassazione da parte degli Stati membri, infatti, pur ripartita nell'ambito di convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione, non si pone in contrasto con le libertà di circolazione garantite dai Trattati e, tantomeno, non contravviene al principio della parità di trattamento. La doppia imposizione giuridica, quindi, di per sé, non costituisce una restrizione vietata dai Trattati, a condizione che la stessa non sia discriminatoria.</p> <p>La pronuncia è del tutto conforme ai precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia (si veda CGCE, 12 maggio 1998, causa C-336/96, Gilly; CGCE, 14 novembre 2006, causa C-513/04, Mark Kerckhaert e Bernadette Morres; CGCE, 16 luglio 2009, causa C-128/08 Jacques Damseaux; CGCE, 4 febbraio 2016, causa C-194/15, Baudinet) ove si è costantemente osservato che un esercizio della potestà impositiva parallelo e non coordinato tra Stato della residenza e Stato della fonte non implica, sotto il profilo del diritto europeo, un obbligo del primo di rinunciare alla tassazione per evitare l'insorgenza di doppie imposizioni.</p> <p>Tuttavia, la doppia imposizione giuridica internazionale, derivante dall'esercizio unilaterale e non coordinato delle potestà impositive degli Stati membri sul medesimo reddito, genera ostacoli al funzionamento del mercato comune che non possono lasciare indifferente l'ordinamento giuridico europeo. La mancata eliminazione della duplice tassazione potrebbe essere contestata per violazione del combinato disposto dell'art. 26 del TFUE relativo al mercato interno e dell'art. 4, par. 3 del TUE sul principio di leale collaborazione.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza pubblicata su DPTI									